



Comune di Castiglion Fibocchi

Provincia di Arezzo

Area servizi alla persona
servizi segreteria generale – servizi istituzionali

UFFICIO SOCIALE

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione – Anno 2021

Il Comune di Castiglion Fibocchi rende noto che **fino al 5 Novembre 2021** sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti. Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l'anno 2021, a cui sono destinate le somme del Fondo Nazionale rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti con specifica deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 402 del 30/03/2020, modificata dalla DGR 988 del 27/09/2021.

Art. 1

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

A PENA DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO, possono partecipare i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza anagrafica nel Comune di Castiglion Fibocchi, nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo;
2. possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani, gli stranieri provenienti da Stati non aderenti all'Unione Europea, a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (D.Lgs. 286/98 e s.m.i.);
3. titolarità di un contratto di locazione per abitazione principale, debitamente registrato e, se dovuto, in regola con il pagamento dell'imposta di registrazione successiva alla prima annualità. Tale imposta, se dovuta e non regolarizzata alla data di apertura del bando, potrà essere comunque regolarizzata prima della presentazione della domanda, entro il termine di chiusura del bando. Il contratto di locazione deve riferirsi ad un alloggio di proprietà privata o pubblica (con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché degli immobili inseriti nella categoria catastale A/10) in cui il richiedente abbia la residenza. Con riferimento a tale contratto, dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq. dell'alloggio stesso calcolati con le regole della normativa per la Tassa Rifiuti (TARI);
4. assenza di titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Castiglion Fibocchi. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
5. assenza di titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in

Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).
Le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- a. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- b. quote di alloggi dei quali sia documentata l'indisponibilità
- c. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- d. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

6. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
7. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fine ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 5) e 6);
8. attestazione I.S.E./I.S.E.E., rilasciata da un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.) sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica sottoscritta, riportante un valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) ed un valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, calcolati ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A: valore I.S.E. uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2021, corrispondenti a €. 13.405,08. Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori sul valore I.S.E., non inferiore al 14%.

Fascia B: valore I.S.E. compreso tra € 13.405,08 e € 28.727,25. Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. non inferiore al 24%.

Valore I.S.E.E. non superiore a € 16.500 (limite per l'accesso all'E.R.P.), nel caso di riduzione del reddito superiore al 25% a causa dell'emergenza sanitaria, il limite è elevato a € 35.000;

9. possesso di un valore I.S.E. del nucleo familiare non inferiore al canone di locazione pagato, salve le deroghe di cui all'art. 3;
10. assenza di titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato, a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso arco temporale (compreso i contributi per morosità incolpevole). I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26. Pertanto il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunica all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono permanere fino **al 31 dicembre 2021** pena la decadenza dal beneficio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7.

Art. 2 **Limiti di reddito**

1. **Valore I.S.E.E.** non superiore a **€ 16.500,00** (limite per l'accesso all'E.R.P.) ed **I.S.E** non superiore a **€ 28.727,25**. Nel caso in cui i nuclei familiari presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una riduzione del reddito superiore al 25%, il limite dell'**I.s.e.e.** è innalzato a **€ 35.000**. La riduzione del 25% deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente, che deve essere consegnata entro la scadenza del bando.

2. Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

3. Non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 5 e 6 dell'art. 1.

Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso alloggio, la somma dei loro valori I.S.E. e I.S.E.E. non potrà superare i limiti sopra specificati.

N.B.: non verranno accolte dichiarazioni I.S.E./I.S.E.E. che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni.

Si avverte che l'ammissione al concorso dei soggetti che dichiarano "I.S.E. zero", ovvero I.S.E. inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione pagato, sarà possibile soltanto in presenza di una delle seguenti condizioni purché segnalata dal richiedente nel modulo di domanda:

- assistenza da parte dei Servizi sociali del Comune di Castiglion Fibocchi (la relativa certificazione sarà acquisita d'Ufficio);
- autocertificazione circa la fonte di sostentamento atta a giustificare il pagamento del canone (la relativa dichiarazione dovrà essere prodotta nei modi e nei termini previsti all'art. 7 punto 4);
- verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

**Art. 3
Nucleo familiare**

Ai fini del presente bando si considera il nucleo familiare così come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 s.m.i. (*normativa I.S.E./I.S.E.E.*).

Per gli studenti universitari si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, D.P.C.M. n. 159/2013.

Per ogni contratto di locazione, intestato ad un unico nucleo familiare, oppure a 2 o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, può essere indifferentemente inoltrata una sola domanda di contributo, oppure ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé e per il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza.

Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso alloggio, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

In caso di contratto cointestato, a fronte di presentazione di autonome domande per la quota del canone annuale di spettanza, la somma dei contributi eventualmente erogabili sul singolo contratto cointestato, non potrà superare comunque l'importo massimo previsto per la fascia di appartenenza nel caso in cui le domande appartengano alla medesima fascia.

Nell'ipotesi che le domande risultino collocate in fasce diverse (A e B), il limite del singolo contributo erogabile, sarà pari all'importo massimo previsto per la fascia di appartenenza della singola domanda, diviso per il numero dei cointestatari del contratto in oggetto.

**Art. 4
Documentazione e motivi di insanabilità**

I richiedenti ricorrono all'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per attestare sia il possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione al presente bando, sia le condizioni che determinano il riconoscimento di punteggio di priorità in graduatoria.

Saranno dichiarate inammissibili e non sanabili in sede di opposizione le domande che:

1. non saranno inviate entro il termine di scadenza previsto dal bando (5 Novembre 2021)
2. non saranno redatte sul modulo appositamente predisposto e relativo all'annualità 2021;
3. non saranno debitamente sottoscritte.

Qualora l'autocertificazione di cui al modulo di domanda non sia stata sottoscritta in presenza del dipendente comunale incaricato, dovrà essere allegata, PENA L'ESCLUSIONE dell'istanza, **la fotocopia del documento di identità**, in corso di validità, dell'intestatario della domanda.

Gli aventi diritto, inseriti nella graduatoria definitiva, dovranno presentare entro il termine perentorio del **31 gennaio 2022** tutta la necessaria e idonea documentazione prevista all'art.7: in mancanza di tale condizione non verrà erogato il contributo.

Art. 5

Criteri di selezione delle domande e formazione della graduatoria

L'Ufficio Servizi sociali procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e all'elaborazione della graduatoria. La graduatoria di assegnazione è elaborata sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione G.R.T. n. 402 del 30/03/2020 emanata dalla Regione Toscana, così come modificata dalla DGRT 988 del 27/09/2021, pertanto sarà articolata su due fasce, nel modo che segue:

Fascia A: comprende i nuclei familiari che presentino certificazione da cui risulti un valore I.S.E. uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2021, corrispondenti a € 13.405,08, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%

Fascia B: comprende i nuclei familiari che presentino certificazione da cui risulti un Valore I.S.E. compreso tra € 13.405,08 e € 28.727,25, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24%

Il Valore I.S.E.E. non dovrà essere superiore a € 16.500,00. Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell'emergenza COVID-19 il limite ISEE è aumentato a € 35.000,00.

Nell'ambito di ciascuna delle fasce A e B sono riconosciuti i seguenti **punteggi di priorità:**

- presenza di figli minori 1,5 punto per ogni figlio, maggiorato di 0,5 punti per minore di anni 3;
- nucleo familiare numeroso composto da 4 o più componenti punteggio 2;
- nucleo familiare composto da un solo genitore (monoreddito) con uno o più figli minori a carico, senza presenza di altri soggetti maggiorenni, punteggio 2;
- presenza di persone con disabilità grave (l.104/92) o con invalidità certificata superiore ai 2/3, punteggio 1.

I punteggi di priorità sociale sono cumulabili tra loro.

Per la formazione dell'ordine definitivo di graduatoria valgono le seguenti regole:

- a) le domande dotate di punteggio sono collocate per prime ed in ordine decrescente;
- b) seguono le domande con valore percentuale di incidenza canone/ISE dal più alto al più basso;
- c) le domande con uguale punteggio di priorità sociale sono ordinate secondo la percentuale di incidenza canone/ISE dal più alto al più basso;
- d) le domande con uguale valore percentuale di incidenza canone/ISE verranno ordinate con i seguenti criteri di precedenza, applicati nel seguente ordine:
 - i. numero e età dei minori presenti nel nucleo: precede il nucleo con numero maggiore di figli e età più bassa dei minori;
 - ii. presenza di soggetti con invalidità pari o superiore ai 2/3 nel nucleo e/o con accertamento di handicap in condizione di gravità ai sensi della L.5 febbraio 1992, n.104.
- e) Nei casi di uguale punteggio di priorità sociale e uguale valore percentuale canone/ISE si procederà ad effettuare un sorteggio.

La graduatoria sarà pubblicata, in forma provvisoria, all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune **entro 12 Novembre 2021**.

A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, per 10 giorni consecutivi, potranno essere presentate richieste di riesame da parte dei partecipanti, purché riferite a situazioni esistenti alla data di scadenza prevista dal bando e segnalate nel modulo di domanda.

Qualora, entro il giorno **22 Novembre 2021**, non sia stata inoltrata alcuna richiesta di riesame, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva. In presenza di richieste di riesame, le stesse saranno valutate da Commissione appositamente nominata. Alla valutazione farà seguito la pubblicazione della graduatoria definitiva.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, il Comune di Castiglion Fibocchi **NON INOLTRERÀ comunicazioni personali** all'indirizzo dei singoli interessati **circa l'eventuale esclusione o collocazione** nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio on-line e nel sito istituzionale del Comune **con omissione dei dati personali dei beneficiario e individuazione degli stessi mediante il numero di protocollo assegnato alla domanda.**

Le graduatorie saranno consultabili presso l'Ufficio Servizi sociali del Comune di Castiglion Fibocchi, Piazza del Municipio 1, completa dei dati personali.

Art. 6 Entità del contributo

L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone attuale, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni:

Fascia A): € 3.100,00 annui (*in questa fascia, rimane comunque a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 14% del valore I.S.E.*);

Fascia B): € 2.325,00 annui (*in questa fascia, rimane comunque a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 24% del valore I.S.E.*).

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto, calcolato in mesi interi, con contestuale corrispondenza della residenza anagrafica. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate secondo le disposizioni di cui all'art. 7.

L'erogazione del contributo non può essere mai essere inferiore ad €. 200,00; tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.

La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Qualora il contributo non venga riscosso entro il **31 dicembre** dell'anno in cui viene liquidato, il beneficio si intende decaduto e il Comune di Castiglion Fibocchi provvederà ad utilizzare tale residuo nelle disponibilità del bando successivo.

Art. 7 Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, applicando il seguente ordine di priorità:

- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

Il richiedente dovrà indicare nel modulo di domanda il codice IBAN di un proprio conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo.

Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di affitto e dei requisiti previsti. Ai fini della quantificazione del contributo effettivamente liquidabile agli aventi diritto collocati in graduatoria, i beneficiari sono pertanto tenuti a **presentare**

all'amministrazione comunale, entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2022 la seguente documentazione:

1. **le ricevute comprovanti il pagamento del canone locativo, anno 2021**, debitamente compilate, sottoscritte e bollate a norma di Legge. Le ricevute, da produrre in originale o copia conforme, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Valgono come ricevute anche le distinte dei bonifici bancari o dei versamenti postali, contenenti i necessari dati identificativi.

L'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato anche mediante apposita dichiarazione del proprietario (*corredata da fotocopia del suo documento d'identità*) attestante il regolare pagamento dell'affitto.

2. (*In caso di morosità*) **dichiarazione del proprietario**, prodotta in originale e corredata da fotocopia del suo documento di identità, che attesti sia la propria disponibilità a ricevere direttamente l'eventuale erogazione del contributo a sanatoria parziale della morosità (L. 269/2004), sia l'avvenuta rinuncia alla procedura di sfratto per morosità riferita all'anno 2021. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesti l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3, della Legge 431/98 modificato con Legge 269/2004).

3. (*se dovuto*) l'eventuale **rinnovo del contratto** e/o **l'attestazione del pagamento della tassa di registrazione** successiva alla prima annualità (oppure apposita dichiarazione del proprietario di casa attestante l'opzione della "cedolare secca").

4. (*in caso di dichiarazione "I.S.E. zero" oppure inferiore rispetto al canone di locazione*) dichiarazione del richiedente il beneficio in cui si evince la forma di sostentamento, secondo il modulo predisposto dall'Ufficio servizi sociali. Nel caso in cui il sostentamento provenga da un soggetto terzo, si dovrà presentare apposita dichiarazione della persona firmata con l'indicazione degli importi versati e allegata la dichiarazione dei redditi o Cud.

La mancata presentazione di questa dichiarazione documentata, farà venir meno il possesso del requisito previsto al punto n. 8 dell'art. 1, con conseguente decadenza dalla graduatoria.

Il Comune di Castiglion Fibocchi si riserva ogni facoltà di effettuare controlli sull'effettiva capacità economica del soggetto sovventore.

Non occorre allegare la dichiarazione di un soggetto terzo, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei Servizi sociali del Comune di Castiglion Fibocchi.

In assenza di presentazione entro il termine perentorio del **31 gennaio 2022** della documentazione sopra richiesta, il contributo non potrà essere erogato né l'interessato potrà essere riammesso nei termini, né l'Ente provvederà ad inoltrare avvisi.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato agli eventuali eredi con lui conviventi alla data della domanda. In assenza di questa possibilità il contributo - calcolato per il periodo di residenza del beneficiario nell'immobile, sulla base della documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione - sarà corrisposto ad altri eventuali eredi, identificati sulla base di adeguata certificazione, da presentarsi al Comune entro il termine del **31 gennaio 2022**.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia, nel corso dell'anno 2021, trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel Comune di Castiglion Fibocchi, il ricongiungimento dei periodi contrattuali, ai fini del calcolo del contributo erogabile, non verrà comunque ammesso qualora l'interruzione sia superiore ai 30 giorni. Effettuato il ricongiungimento dei periodi contrattuali, il contributo sarà erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, valutato tenendo conto dell'incidenza ottenuta dalla somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi, rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune sarà possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 8 **Termini per la presentazione delle domande**

Le istanze dovranno pervenire **entro e non oltre il termine perentorio del 5 Novembre alle ore 12:00.**

Le domande possono essere inoltrate:

1. a mezzo pec all'indirizzo c.castiglionfibocchi@postacert.toscana.it
2. a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo sociale@comune.castiglionfibocchi.ar.it
3. all'ufficio Protocollo nei giorni e orari di apertura.

Per informazioni e consulenza nella compilazione è possibile prenotare un appuntamento allo sportello Bottega della Salute, chiamando il numero 0575 47484 (interno 4) oppure al numero di cellulare 331/2631706.

Il Comune non risponde per le domande non pervenute o pervenute fuori termine, a causa di disguidi di qualunque genere.

I moduli di domanda saranno scaricabili dal sito internet del Comune di Castiglion Fibocchi, www.comune.castiglionfibocchi.ar.it, nonché reperibili presso la bacheca comunale posta all'ingresso principale del Comune in Piazza Municipio 1/r.

Art. 9 **Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati**

Le modalità di trattamento e i diritti degli interessati sono elencati nell'Informativa Privacy reperibile all'indirizzo:

<https://www.comune.castiglionfibocchi.ar.it/home/servizi/servizio~045a3d69-e98c-43c8-97fd-f05fbd954831~.html>

Art. 10 **Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenibile o ottenuto. In tal caso, il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

In attuazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli sui titolari di benefici comunali, l'Ufficio provvederà ad inoltrare i nominativi assegnatari delle risorse alla Guardia di Finanza per la verifica sui requisiti economici e patrimoniali dichiarati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia e ai regolamenti comunali.

Per informazioni telefoniche, è possibile contattare l'ufficio servizi sociali-area servizi alla persona: sociale@comune.castiglionfibocchi.ar.it, 0575 47484 (interno 4).

Responsabile area servizi alla persona
F.to Dott.ssa Lara Fontani